

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI LAGNASCO

RICHIEDENTE:

EDIL COSTRUZIONI S.r.l.
Via Giovanni XXIII, n. 11
12030 LAGNASCO (CN)
P.IVA: 01860030046

DESTINATARIO:

Spett.le
SIG. SINDACO
DELLA CITTA' DI LAGNASCO
P.zza Umberto 1,2
12030 LAGNASCO (CN)
tel. 017572101

CANTIERE:

12030 LAGNASCO(CN)
Via S. Maria
AREA NORMATIVA DI P.R.G.C. VIGENTE: Area R5.1/b
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE: FG. 8, MAPP. 188/a

PROGETTO:

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI TIPOLOGIA
RESIDENZIALE

OGGETTO:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

DOCUMENTO:

D.8

DATA:

Settembre 2019

PROGETTISTA:

ABITABILE GIANMARCO
architetto
12037 Saluzzo (CN)
P.zza Cavour , 37/M
tel. fax: +39.0175.427.25
mail: arch.abitabile@gmail.com
pec: gm.abitabile@pec.it

COLLABORATORE:

MIRETTI ELISA
architetto

FILE:

C:\Clienti\EDILCOSTRUZIONI\PEC\relazione.doc

INDICE

0. PREMESSA.....	2
0.1 TERMINI DI APPLICAZIONE DEL DLGS 152/2006.....	2
0.1.2 termini di espletamento della fase di verifica di assoggettabilità.....	3
0.2 SITUAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA.....	3
1.CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA.....	3
1.1 IMPORTANZA DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO QUALE 'QUADRO DI RIFERIMENTO'	3
1.1.1 Presupposti normativi del Piano esecutivo.....	4
1.1.2 assetto attuale del PRG.....	5
1.1.3 Obiettivi e azioni del piano esecutivo convenzionato	6
1.2 IMPORTANZA DELLA VARIANTE PARZIALE IN RELAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA ED EQUIORDINATA.....	6
1.2.1 PPR - Piano paesaggistico regionale	7
1.3 PERTINENZA DEL PIANO O DEL PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE	11
2- PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI IL PIANO E L'AREA INTERESSATA	11
2.1 COMPONENTI AMBIENTALI INTERESSATE	12
2.1.1 suolo e sottosuolo.....	12
2.1.2 rumore	14
2.1.3 reti infrastrutturali, rete fognaria, idrica, elettrica e gas metano	16
2.3 RILEVANZA DEL PIANO NEL QUADRO DELL'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI.....	16
3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE E MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE	17
4. SINTESI CONCLUSIVA DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ	20

0. PREMESSA

La proprietà richiedente del Piano Esecutivo Convenzionato per l'area R5.1/B del Comune di Lagnasco, intende presentare la propria proposta progettuale per l'area prima citata con adeguato strumento urbanistico soddisfacendo al contempo la necessità economiche proprie legate al settore residenziale, sia questioni di interesse pubblico perseguendo gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico del territorio comunale.

Si provvede pertanto, contestualmente alla presentazione del progetto di Piano esecutivo convenzionato, a svolgere la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. secondo le disposizioni di cui al Dlgs 152/2006.

A tal fine nella presente relazione si forniscono le informazioni ed i dati necessari per accertare le ricadute ambientali del piano esecutivo utili ai soggetti competenti in materia ambientale a valutare gli interventi, sulla base dei quali l'Organo Tecnico Comunale potrà formulare il parere di competenza "Provvedimento di Verifica" decidendo l'assoggettamento o meno del piano esecutivo alla fase di Valutazione. In caso di esclusione, in tale provvedimento, potranno essere dettate prescrizioni di carattere ambientale da recepire in sede di strumenti urbanistici diretti.

0.1 Termini di applicazione del Dlgs 152/2006

In base alle recenti modifiche apportate alla L.R.56/77 con la L.R.17/13, il piano esecutivo convenzionato non è automaticamente escluso dal procedimento di VAS, ma deve essere espletata ai sensi del DLgs 152/06 la 'Verifica di assoggettabilità', applicando le procedure aggiornate di cui alla D.G.R. 25-2967 del 29/2/2016.

Tale procedimento che verrà condotto in base la modello 'sequenziale' previsto dalla D.G.R., prende quindi le mosse dalla presente relazione tecnica, redatta in base ai criteri di cui all'Allegato I - "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art.12" del D.Lgs. n.152/06, come modificato dal Dlgs n. 4/08. Si terrà anche conto dei criteri di riferimento espressi dalla L.R.40/98 in relazione al concetto di 'sostanzialità' delle modifiche introdotte dallo strumento urbanistico (di cui al punto 3-'ambito di applicazione' Circ.PGR 13 gennaio 2003, n. 1/PET), al fine circostanziare al meglio le modifiche che il presente piano esecutivo intende introdurre.

In sede di Verifica sono state seguite le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con DGR n.21-892 del 12/1/2015 in merito a 'Valutazione Ambientale Strategica-Approvazione del documento tecnico di indirizzo : "Contenuto del rapporto Ambientale per la pianificazione locale"'.

Si aggiunge che la Verifica di assoggettabilità del Piano esecutivo, dovrà rispondere anche ai disposti dell'art 40 c.7/9 della L.R.56/77 in modo da poter sollevare i successivi SUE da obblighi valutativi ulteriori, come espressamente ricordato sia dall'art.17 c.8/9 della LUR che dalla D.G.R. 25-2967 del 29/2/2016 al punto 1.1. Questo significa che, proprio alla luce della successiva fase attuativa, la presente Verifica approfondirà con maggiore dettaglio ed in relazione a quanto specificato all'allegato 2 della D.G.R. 25-2967, gli aspetti relativi agli effetti ed alle conseguenti misure di mitigazione con le conseguenti ricadute normative e dettaglierà in modo adeguato la situazione delle diverse componenti ambientali con specifico riferimento sia al contesto comunale come anche all'area oggetto di futuro intervento.

Si seguirà quindi la linea impostata dal citato Allegato I del Dlgs152/06 ampliando e dettagliando le specifiche ai fini di permettere un'adeguata comprensione delle azioni previste dal piano esecutivo.

Nello specifico la presente relazione tecnica è volta a esplicitare le ragioni della 'non necessità' della valutazione ambientale strategica in relazione alla tipologia del progetto introdotto, le cui caratteristiche non ricadono infatti tra quelle che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Rispetto al procedimento di verifica si precisa comunque che il presente piano esecutivo :

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA,
- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente, limitandosi alle modalità attuative degli interventi edilizi,
- non prevede modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili.

Per quanto riguarda la normativa urbanistica, ai sensi della L.R.56/77, il piano esecutivo, in base ai contenuti previsti, ricade nella tipologia di cui all'art.43 della LR 56/77 e s.m.i.

0.1.2 termini di espletamento della fase di verifica di assoggettabilità

La procedura del piano esecutivo convenzionato implica, ai fini del processo di VAS, la determinazione dell'autorità competente per la VAS che risulta individuata ai sensi del Dlgs 152/06 *nell'Amministrazione preposta all'approvazione dello strumento*. Essendo quindi il Comune il soggetto che approverà il P.E.C., l'autorità competente per la VAS, sarà quindi l'Amministrazione comunale.

Il documento di Verifica dovrà quindi essere sottoposto all'esame degli Enti competenti in materia ambientale come specificato dalla recente D.G.R. 25-2967 del 29/2/2016, attraverso la consultazione, che interesserà i seguenti enti:

- ARPA Piemonte -struttura semplice –attività di produzione
- Provincia di Cuneo
- ASL CN-1
- Regione Piemonte - Direzione programmazione strategica – Politiche territoriali - Settore attività di gestione e valorizzazione del paesaggio
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola-Vercelli

0.2 Situazione della strumentazione urbanistica

1. Caratteristiche del piano o del programma Il Comune di Lagnasco è dotato di Piano Regolatore Generale, formato ai sensi del Titolo III della Legge Urbanistica Regionale, approvato con D.G.R. n. 45-44286 del 30/05/1985.

Successivamente tale piano è stato oggetto di modifiche attraverso l'utilizzo sia di varianti aventi carattere generale che parziale. Quale ultima variante strutturale giunta ad approvazione si ha la IV Variante approvata con D.G.R. n. 6-22542 del 29/09/1997.

Successivamente il Comune ha avviato altri due procedimenti con carattere strutturale, V e VI Variante, arenatesi nell'iter di approvazione successivamente alle fasi di adozione del progetto Definitivo.

Nel contempo per sopperire a specifiche necessità presentatesi in tale periodo di revisione dello strumento urbanistico, si sono formulate e concluse alcune varianti ai sensi dell'art. 17, c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Nel corso dell'anno 2012 il Comune ha riscontrato l'esigenza di soddisfare alcuni bisogni, quindi è intervenuta con una prima variante parziale per la localizzazione della nuova sede municipale, con riconversione e riqualificazione della vecchia, e con una seconda per un riordino ed adeguamento allo stato di fatto di alcune realtà produttive, rispettivamente approvate con d.c. 22 dell'11.09.2012 e d.c. 31 del 27.12.2012.

Ciò detto il Comune di Lagnasco ha successivamente avviato e approvato nell'ultimo periodo una nuova procedura di revisione generale del proprio strumento urbanistico, provvedendo così ad interrompere definitivamente la V e VI Variante, al fine di rivedere la propria programmazione urbanistica ottemperando anche all'obbligo di adeguamento del P.R.G. al P.A.I., per la cui procedura è stato attivato il Tavolo Tecnico di Condivisione del Quadro del Dissesto da parte del Gruppo Interdisciplinare Regionale. Detta Variante Generale siglata Piano Regolatore Generale 2013 del Comune di Lagnasco è stata approvata con la Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 04.11.2016.

Recentemente è stata approvata inoltre la Variante n. 1 che interessa direttamente l'area oggetto del presente piano esecutivo convenzionato, scorporando dal precedente comparto R5.1, l'attuale area R5.1/a.

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA

1.1 Importanza del piano esecutivo quale 'quadro di riferimento'

(Criteri allegato I Dlgs4/08: in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse)

Il presente piano esecutivo convenzionato nel suo insieme costituisce autonomamente un quadro di riferimento territoriale per la realizzazione di opere ed interventi, poiché contiene criteri e indicazioni in merito alle autorizzazioni, all'ubicazione, alla natura, alle dimensioni e condizioni operative relativamente all'area in oggetto, tuttavia rimanendo a tutti gli effetti vigente il 'quadro' normativo, strutturale e organizzativo costituito dal PRG vigente a suo tempo sottoposto a Valutazione ambientale strategica in sede formativa.

Alla luce dei seguenti presupposti normativi propri del piano esecutivo pare evidente che l'obiettivo è di tipo puntuale e dovrà muoversi all'interno dei principi ispiratori del PRG vigente, i quali non vengono ne ridiscussi, ne messi in crisi nella presente sede. E' quindi evidente che, seppure molti degli obiettivi

individuati dagli strumenti di Pianificazione sovraordinata potrebbero rilevare a livello di PRG complessivo, tuttavia non hanno diretta coerenza con il presente Piano Esecutivo Convenzionato.

1.1.1 Presupposti normativi del piano esecutivo convenzionato

Attraverso il "codice dell'ambiente" (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) la legislazione del nostro Paese ha introdotto la VAS per i piani e i programmi. La normativa di cui sopra nella relativa parte è entrata in vigore il 31 gennaio 2007 quando era però ormai in corso una riscrittura del relativo testo che è sfociata nel decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, vigente dal 13 febbraio 2008. Con tale normativa statale, è stato previsto l'obbligo per le Regioni di adeguare il loro ordinamento alle disposizioni predette dello Stato, adempimento ottemperato dalla Regione Piemonte con la delibera G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (B.U.R. suppl. al n. 24, 12.6.2008) che nella parte relativa all'ambito di applicazione stabilisce quanto segue:

"Deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti sottoposti alle procedure di VIA;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357e s.m.i..

Il tema dell'ambito di applicazione è poi trattato in modo concreto nell'allegato II con riguardo ai singoli tipi di piani e di varianti per i quali elenca i casi:

a) per i quali la V.A.S. è dovuta,

b) per i quali occorre verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.,

c) per i quali la V.A.S. è esclusa.

Nello specifico il documento subordina a verifica preventiva di assoggettabilità le varianti strutturali che non hanno i caratteri di: o varianti generali, o varianti che modificano l'impianto strutturale del P.R.G. e la funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale, o varianti che incidono sulla "struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal P.R.G. vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali, idrogeologiche" per le quali è previsto l'obbligo di V.A.S..

Parimenti l'allegato assoggetta a **verifica preventiva di assoggettabilità** le varianti parziali che interessano aree soggette a vincolo paesaggistico o costituenti aree protette.

Relativamente agli strumenti urbanistici esecutivi il documento prevede invece la verifica di assoggettabilità a VAS solo nei casi in cui gli stessi prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di incidenza o si ricada in aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose o aree con presenza naturale di amianto.

Con la Legge regionale n° 3/2013 modificata dalla successiva Legge Regionale 17/2013, norma che ha revisionato la legge urbanistica piemontese n° 56/1977 ed ha recepito la disciplina della V.A.S., è stato confermato l'assoggettamento a **verifica preventiva di assoggettabilità a VAS** per le varianti parziali, limitando però l'analisi agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione per i PRGC già integrati con rapporto ambientale.

In merito agli strumenti urbanistici esecutivi, l'art. 39 della medesima legge, li assoggetta a verifica di assoggettabilità a VAS nei casi in cui le norme di attuazione del PRGC non prevedano per l'area interessata le prescrizioni tipologiche costruttive degli interventi ed i contenuti plano-volumetrici degli stessi come nel caso in specie.

Si fa notare che il testo della prima revisione della legge urbanistica, contenuta nella richiamata legge regionale 3/2013, escludeva dalla VAS le varianti parziali interessanti aree ricomprese all'interno della perimetrazione del centro abitato individuato in conformità all'art. 12 e con le procedure di cui all'art. 81. Tale disposizione semplificativa non ha però retto alle verifiche dello Stato, pertanto con la L.R. 17/20013 il dettato normativo è stato riformulato come sopra illustrato, nel quale nulla più rileva l'inclusione nel centro abitato delle aree oggetto di variante.

Con l'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013), che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007, disciplinando a livello di principi generali i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio, si è reso necessario rivedere e sostituire i contenuti dell'Allegato II alla citata D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, nonché quelli dei due Comunicati sopra citati.

Pertanto, con deliberazione della Giunta regionale del 12 gennaio 2015, n. 21- 892 (*Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale"*), sono state definite indicazioni operative per lo svolgimento della fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale al fine di semplificare lo svolgimento di tale fase e di rendere il più possibile omogenei e adeguati i processi di valutazione ambientale degli strumenti urbanistici; analogamente, è risultato opportuno fornire indicazioni per semplificare lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VAS degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, poiché tali strumenti, infatti, rappresentano una delle tipologie di trasformazione urbanistica, che seppure di limitata entità, risulta essere maggiormente diffusa e, per tale ragione, necessita di specifiche indicazioni per rendere omogenea e allo stesso tempo adeguata la redazione dei relativi elaborati tecnici.

Si è così infine giunti alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, "**Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)**".

La D.G.R. 25-2977 approva gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come previsto all'articolo 3 bis, comma 8 della l.r. 56/1977, delle varianti agli strumenti urbanistici come previsto all'art. 16 bis, comma 7 e all'art. 17, comma 11 e degli strumenti urbanistici esecutivi, come previsto all'art. 40, comma 8 della medesima l.r. 56/1977; definisce nell'Allegato 1 della stessa delibera le Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS e introduce infine nell'Allegato 2, facente parte della stessa delibera, le indicazioni per la redazione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS degli Strumenti Urbanistici Esecutivi.

Il presente documento tecnico illustrativo è stato dunque redatto in base alle suddette indicazioni, fornendo i contenuti e le informazioni relative al Piano Esecutivo che consentano di stabilire o meno l'assoggettabilità a V.A.S.

1.1.2 Assetto attuale del PRG

- Il PRGC individua il Comparto "R5.1/b" (art. 19 delle N.t.A.), ovvero l'area destinata a nuovi impianti residenziali.
- Il comparto è stato interessato dalla precedente variante parziale n° 1 che ha diviso il precedente comparto R5.1 in due nuovi comparti, R5.1/a e R5.1/b

SU_099_18

		R5.1/a	R5.1/b							
superficie territoriale	mq.	7.193	11.348							
superficie destinata alla viabilità	mq.	1.335	2.764							
superficie inedificabile	mq.	0	0							
spazi pubblici previsti: a	mq.	0	0							
b	mq.	0	0							
c	mq.	303	479							
d	mq.	349	551							
totale	mq.	652	1.030							
superficie fondiaria complessiva	mq.	5.206	7.554							
superficie fondiaria compromessa	mq.	0	0							
superficie fondiaria libera	mq.	5.206	7.554							
volume complessivo esistente	mc.	0	0							
densità fondiaria esistente	mc./mq.	/	/							
densità fondiaria prevista	mc./mq.	/	/							
volume in progetto	mc.	4.315	6.809							
totale volume realizzabile in zona	mc.	4.315	6.809							
cap. res. attuale: permanente	nr. ab.	0	0							
turistica reale	nr. ab.	0	0							
turistica teorica	nr. ab.	0	0							
in p.l. albergh.	nr. ab.	0	0							
cap. residenziale aggiuntiva	nr. ab.	36	56							
cap. res. compl. teorica prev.	nr. ab.	36	56							
densità territoriale prevista	mc./mq.	0,60	0,60							
rapporto di copertura	%	40	40							
altezza massima	ml.	7,50	7,50							
nr. piani (abitazione - accessori)	nr.	2	2							
modalità di intervento		SUE	SUE							
rif. prescrizioni norme di attuazione	art.									

SU_099_18

6

1.1.3 Obiettivi e azioni del Piano esecutivo convenzionato

Il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto parte da alcuni presupposti di fondo, ovvero la conferma delle dotazioni a servizi pubblici del PRGC, in particolare la viabilità di accesso all'area, la continuità della stessa viabilità con l'area limitrofa, parcheggi pubblici e verde pubblico

Il Piano Esecutivo interviene quindi a modificare l'attuale stato in essere dell'area, introducendo un assetto edificato operando come segue:

- *verifica sulla consistenza attuale della Superficie territoriale* dell'area 'R5.1/b' in funzione delle prescrizioni di scheda. Dalle verifiche predisposte attraverso rilievo in sito e restituzione dei libretti catastali, operazione espletata dai soggetti operatori sull'area, è emerso che la superficie territoriale reale dell'area non corrisponde alla superficie catastale pari a 11.348,00 mq, bensì risulta di 11.297,00 mq, valore che viene pertanto utilizzato quale parametro di riferimento (St)
- *progetto comparto* nel rispetto di tutte le prescrizioni di scheda relative, ovvero la destinazione d'uso residenziale e la continuità infrastrutturale e di servizi con le aree limitrofe
- *verifica dei parametri urbanistici* che regolamentano il comparto R5.1/b per i progetti collegati al piano: il rapporto di copertura RC, l' utilizzazione territoriale UT e la dotazione degli standards urbanistici.

Il pec prevede:

- il realizzo di 12 lotti residenziali;
- viabilità principale e secondaria di ramificazione dalla via Santa Maria e in collegamento alle strade secondarie limitrofe;
- l'intubamento di parte di un canale irriguo per la realizzazione della viabilità principale di distribuzione;
- le seguenti prescrizioni per l'attuazione seguiranno a schema di accordo procedimentale quando verrà approvato:
 - a. Deposito istanza di PdC per realizzazione della viabilità, dei parcheggi e del verde pubblico entro mesi 4 da stipula della convenzione del SUE - adempimenti alle richieste istruttorie per la formazione entro 60 giorni dalla relativa notifica,
 - b. Realizzazione della viabilità, dei parcheggi e del verde pubblico entro mesida rilascio PdC,
 - c. Entro mesirispettivamente dalla realizzazione funzionale delle parti pubbliche, la cessione all'Amm.ne Comunale del sedime della viabilità, dei parcheggi e del verde pubblico
 - d. sanzioni nell'ipotesi di inadempimento all'accordo.

1.2 Importanza del Piano Esecutivo in relazione alla pianificazione sovraordinata ed equiordinata

(Criteri allegato I Dlgs4/08: in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati)

Il presente Piano esecutivo Convenzionato non influenza altri piani o programmi né del PRG, né dei piani gerarchicamente ordinati.

La coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata non viene affrontata in questa sede in quanto è materia specificamente prevista dal Dlgs 152/06 e s.m.i. nei contenuti del Rapporto Ambientale del PRG nel suo complesso, documento vigente cui si rimanda. I principali riferimenti nazionali e internazionali in tema di sviluppo sostenibile, sono stati quindi in quella sede già valutati in relazione agli strumenti di pianificazione sovraordinata, i quali vi hanno fatto riferimento nell'impostazione delle proprie strategie.

La coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore è già stata considerata nell'ambito del Rapporto ambientale del PRG, ovvero in sede di inserimento della previsione dell'area del comparto R5.1, e successivamente nell'ambito della Variante Parziale n.1 al P.R.G.C. che ha determinato l'ulteriore suddivisione del comparto in R5.1/a e R5.1/b.

In questa sede viene quindi valutata la coerenza del Piano Esecutivo Convenzionato rispetto alle recenti modifiche operate con la riadozione del Piano Paesistico Regionale del 2015; non vengono invece operate verifiche ulteriori rispetto alla coerenza con gli altri piani sovraordinati e di settore (sotto elencati) in quanto il presente P.E.C. non modifica le scelte di fondo del PRG vigente che, come si è detto, aveva già verificato detta coerenza.

Le valutazioni di coerenza del PRG avevano preso in considerazione i seguenti strumenti, confrontandone obiettivi e scelte :

- PTR- Piano Territoriale regionale
- PPR –Piano paesistico regionale(*oggetto di recente riadozione*)
- PTP Piano Territoriale Provinciale di Cuneo

Per quanto riguarda la compatibilità acustica del progetto di PEC, si sottolinea che lo stesso progetto conferma le previsioni di p.r.g.c, senza determinare pertanto la presenza di contratti critici o la necessità di modifiche al Piano di classificazione acustica comunale vigente, come già evidenziato in sede di Variante n.1 al P.r.g.c.

Si sottolinea comunque che in sede di p.d.c. verrà elaborata la valutazione di impatto acustico relativa all'intervento.

1.2.1 PPR - Piano paesaggistico regionale

La Regione Piemonte ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione dell'intero territorio regionale, che prende forma nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04) e della Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d'Europa, 2000). Esso ha iniziato il suo iter con il Documento Programmatico approvato dalla Giunta regionale nel 2005. Attualmente ha raggiunto una fase redazionale completa ed è stato adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04 agosto 2009, dalla Giunta Regionale, è stato oggetto di osservazioni e perfezionamenti che hanno portato alla riadozione con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015.

A seguito della pubblicazione sono poi pervenute osservazioni di 335 soggetti interessati, che hanno portato ad un riesame motivato sulla compatibilità ambientale del Ppr (DGR n. 48/3709 del 25 luglio 2016), illustrando nelle provincie con più incontri i riscontri alle principali osservazioni.

Con deliberazione n.33/4204 del 14 novembre 2016, la Giunta regionale ha definitivamente approvato le controdeduzioni ai pareri e alle osservazioni e, nella medesima data, gli elaborati del Ppr, come integrati e modificati, sono stati trasmessi al Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo. Successivamente all'espressione del parere favorevole da parte del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del Ministero, alla firma dell'accordo tra il Ministero dei beni culturali e del turismo e la Regione Piemonte che stabilisce modalità, tempi e presupposti per l'approvazione, e all'espressione del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, il 3 ottobre 2017 il consiglio regionale con deliberazione n.23335836 ha approvato il Piano Paesaggistico regionale.


Il PPR rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale. L'obiettivo centrale è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesistico, naturale e culturale, obiettivo che viene condiviso con il PTR.

Il PPR articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi, in "*ambiti di paesaggio*" legati ad apposite schede con un primo inquadramento dei fattori naturalistici e storico-culturali caratterizzanti ciascuno ambito. Il PPR si coordina quindi al nuovo PTR sulla base comune data dal Quadro di riferimento strutturale e dal Quadro strategico regionale.

Da questo assetto strutturale deriva un'articolazione normativa che organizza: le regole per ambiti di paesaggio, le regole per beni e componenti, le regole per le reti.

Le indicazioni normative si articolano a loro volta in indirizzi, direttive (per la pianificazione locale) e prescrizioni. Le prescrizioni sono vincolanti e cogenti e presuppongono immediata attuazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati titolari di potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione. In base al comma 4, articolo 145 del Codice (D.lgs 42/04), i limiti alla proprietà eventualmente derivanti da tali prescrizioni non sono oggetto di indennizzo. Le prescrizioni di cui sopra sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9, del Codice, esclusivamente per gli immobili e le aree tutelati ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni degli strumenti urbanistici, e pertanto a partire dall'adozione del PPR non sono ammessi interventi in contrasto. Diversamente il PRG dovrà adeguarsi al PPR/2017 in sede di varianti generali o revisioni dello strumento urbanistico vigente.

La tavola P2-4 del PPR/2017 individua i beni paesaggistici che non sono stati modificati rispetto alle indicazioni recepite nel PRG vigente. Il Piano esecutivo non interessa aree vincolate e non apporta alcuna modifica senza pertanto influire sulle indicazioni già impartite.



Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004

- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
- Alberi monumentali (L.R. 50/95)
- ▨ Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. del 130 al 141

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 *

- Lettera b) I territori contornati ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NGA)
- ▨ Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1773/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m (ciascuna) (art. 14 NGA)
- ▨ Lettera d) Le montagne per la parte eccedente i.600 m s.l.m. per la catena alpina e i.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NGA)
- ◆ Lettera e) I ghiacciai (art. 13 NGA)

- ▨ Lettera a) I circhi glaciali (art. 13 NGA)
- ▨ Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 NGA)
- ▨ Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NGA)
- ▲ Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NGA) **
- ▨ Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 NGA)

Temî di base

- ▭ Confini comunali
- Edificato
- Ferrovie
- Strade principali

* Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, si richiamano le previsioni contenute negli articoli delle norme di attuazione.

** In Piemonte esse esistono aree assegnate alle università agrarie.

Sono presenti in correlazione con l'area di P.E.C.:

- Componenti storico-paesaggistiche, in particolare aree rurali di specifico interesse agronomico e impianto storico (artt. 20 e 33 NTA/PPR), accanto tessuti urbani esterni ai centri.

Il Ppr riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, individuati nella Tavola P4 limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.

Il Ppr nelle aree a elevato interesse agronomico di cui al comma 1 persegue, in comune con il Ptr, gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 e in particolare:

- a. la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
- b. la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
- c. il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio;
- d. la salvaguardia della risorsa suolo attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria;
- e. la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni).

Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4.

Eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88-13271 dell' 8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale".

Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali:

- a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;
- b. all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a. individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;
- c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi; d. promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.

Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.

Per quanto riguarda infine le indicazioni del PPR rispetto alla rete di valorizzazione ambientale RVA di cui alla tavola P5 ora rinominata - **Rete di connessione paesaggistica** non si rilevano in capo all'area elementi specifici che eccedano quanto già detto ai punti precedenti.

Nel complesso quindi, rispetto alla situazione prevista attualmente dal Piano paesistico regionale, non risultano incompatibilità in relazione alle ipotesi prefigurate dal presente Piano Esecutivo Convenzionato.

1.3 Pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

La tipologia di Piano Esecutivo Convenzionato non è di per se tale da portare ad un riassetto, ma neppure, nel caso specifico, ad una integrazione delle considerazioni ambientali. Non si modifica infatti l'assetto complessivo del PRG, sia in termini territoriali, che in termini normativi.

L'introduzione della norma specifica di PRG non incide in alcun modo sulla struttura attuale del PRG, ma si inserisce in totale coerenza con l'assetto normativo. Non è infatti una modifica che aumenta le previsioni volumetriche, ma bensì le rispetta in recepimento delle destinazioni in essere.

2- PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI IL PIANO E L'AREA INTERESSATA

(Criteri allegato I Dlgs4/08: problemi ambientali pertinenti al piano o al programma)

Il presente capitolo tiene conto sia delle valutazioni esposte dall'allegato I del Dlgs 4/08 che delle indicazioni fornite dalla recente DGR n.25-2977/2016, vengono pertanto evidenziati i temi di rilievo relativamente alle problematiche ambientali ed alle criticità in essere o potenziali del territorio per le aree interessate dal P.E.C., con particolare riferimento alle *'componenti ambientali principali'* riferite alle aree che potrebbero assumere un significato rilevante ai fini della quadro ambientale complessivo.

I dati sono stati raccolti per i soli aspetti che rilevano in relazione alle aree oggetto di P.E.C., e che eccedono o possono meglio dettagliare aspetti già affrontati dalla VAS del PRG vigente. Si tenga presente che la VAS relativa alla Variante n.1 del PRG era strutturata con schede specifiche relative all'area in oggetto, alle quali si è fatto riferimento per la presente valutazione.

Le componenti ambientali indagate sono pertanto state solamente quelle relative all'uso del suolo, come già in sede di verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n.1.

2.1 componenti ambientali interessate

2.1.1 suolo e sottosuolo

- rischio idrogeologico

Il P.R.G.C. vigente di Lagnasco è adeguato al Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino del Po (P.A.I.) e perciò dotato della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio.

Tale carta è stata trasposta sulla cartografia di P.R.G.C. già in sede di Variante n.1 al P.R.G.C. al fine di verificare le previsioni urbanistiche e regolamentare l'uso del territorio, constatando che sotto il profilo geologico ed idrogeologico le stesse previsioni descritte risultavano compatibili.




Estratto della carta di sintesi sovrapposta al p.r.g.c. prima della variante n.1

Il presente piano esecutivo conferma le previsioni sia del P.R.G.C. prima della Variante che della Variante n.1 stessa, risultando pertanto allo stesso modo compatibile con l'utilizzazione urbanistica del territorio prevista.


- Uso e capacità d'uso dei suoli

L'area del piano esecutivo convenzionato in oggetto fa parte del territorio comunale di Lagnasco ed è attualmente utilizzata come prato. Come si legge dal seguente Estratto del Piano Territoriale Provinciale (Carta dei caratteri territoriali), il territorio comunale è in prevalenza identificato in classe 2, ovvero suoli utilizzati per colture agrarie con alcune limitazioni nella produzione delle colture .



Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta dei caratteri territoriali

L'area in oggetto ricade pertanto nella stessa classe 2 di capacità di uso dei suoli, ovvero la capacità del suolo di ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee.



Estratto della tavola A9 del P.R.G.C.. Capacità e uso del suolo

Anche nella tavola "A9 - Capacità ed uso dei suoli" del vigente P.R.G.C. l'area viene assegnata alla classe II, così come la maggior parte del territorio comunale ad esclusione del conglomerato cittadino, con cui peraltro la zona in oggetto confina direttamente.

L'uso previsto in progetto costituisce un cambiamento rispetto a tale classificazione, trasformando l'area in zona residenziale: la VAS del PRGC aveva però tenuto conto della situazione già nota in fase di redazione e discussione dello strumento. Le norme di PRGC hanno quindi operato a loro tempo scelte normative e localizzative volte ad una specifica attenzione alle modalità di insediamento residenziali, privilegiando comparti attigui ad insediamenti esistenti e dotati di urbanizzazioni.

In termini quindi di rispondenza alle più recenti norme di tutela rispetto al consumo dei suoli (art 31 e art 26 del PTR), la previsione in essere del PRGC non viene modificata con il presente PEC.

2.1.2 rumore

Il Comune è dotato di Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, il quale, adottato sulla base dei criteri e delle indicazioni della D.G.R. 85-3802 del 06/08/01, attribuisce in funzione delle destinazioni d'uso del territorio comunale una propria classe acustica all'interno delle sei classi previste.

E' importante sottolineare che si evidenziano contatti critici tra due aree diversamente classificate quando si registra un salto di due classi della zonizzazione acustica, per cui possono affiancarsi ad esempio aree di classe II con aree di classe III e non di II con IV, salvo che per queste ultime non siano previste fasce di cuscinetto adeguatamente dimensionate.

L'area in oggetto risulta attualmente classificata in classe III e le aree limitrofe in classe II e III.

L'uso in progetto dell'area oggetto di P.E.C., differisce dall'attuale classificazione, poiché l'area passerebbe da agricola a residenziale, ovvero da una classe 3 ad una classe 2.

L'intorno continuerebbe ad essere costituito da aree in classe III e II, pertanto senza accostamenti critici dal punto di vista della zonizzazione acustica.

La VAS del PRGC aveva però tenuto conto della situazione già nota in fase di redazione e discussione dello strumento. Le norme di PRGC hanno quindi operato a loro tempo scelte normative e localizzative volte ad una specifica attenzione alle modalità di insediamento residenziali, privilegiando comparti attigui ad insediamenti esistenti, in modo da non creare contatti critici.

Il P.E.C. in oggetto rispetta le previsioni di p.r.g.c. e di conseguenza la nuova classe acustica prevista, senza determinare pertanto la presenza di contratti critici o la necessità di modifiche al Piano di classificazione acustica comunale vigente.



Estratto Tavola 1 del piano di zonizzazione acustica comunale

Si sottolinea comunque che in sede di p.d.c. verrà elaborata la valutazione di impatto acustico relativa all'intervento.

2.1.3 reti infrastrutturali, rete fognaria, idrica, elettrica e gas metano

Il comune di Lagnasco è dotato di un sistema di reti infrastrutturali capillari che serve tutto il centro abitato e gran parte delle case sparse sul territorio comunale, che non presenta criticità specifiche.

L'area in oggetto, attualmente utilizzata a prato, è contigua ad un'area urbanizzata dotata delle principali infrastrutture, le quali sono già state predisposte, a loro tempo, in modo da poter essere proseguite nelle aree limitrofe.

Come si evince dall'estratto seguente, sia la via Giovanni XXIII sia la via M.Ceirano sono infatti interessate dalle reti di distribuzione idrica e gas, di smaltimento rifiuti liquidi, nonché reti di pubblica illuminazione, attualmente già a servizio delle aree residenziali urbane.



Estratto della tav. A5 del P.R.G.C. vigente

Il progetto di P.E.C. è stato previsto in modo da consentire un agevole continuazione o allaccio alle reti esistenti dell'area limitrofa, eliminando perciò l'insorgere di problematiche distributive e rimanendo coerenti alle previsioni impiantistiche del tessuto urbano già adottate in sede di P.R.G.C.

2.3 rilevanza del Piano nel quadro dell'integrazione delle considerazioni ambientali

(Criteri Allegato I Dlgs4/08):

- *Pertinenza del piano o del programma per l'integrazione*
- *rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Il Piano Esecutivo non presenta problematiche ambientali di tipo generale occupandosi esclusivamente di una situazione puntuale, e non presenta interazioni significative con le cosiddette 'aree sensibili' o con 'componenti ambientali principali' rispetto alle quali non vi sono dirette relazioni.

Per le aree interessate dal PEC non si prevedono:

- modifiche della perimetrazione delle aree di Piano destinate a sviluppi residenziali o produttivi in area extraurbana che incidano sulle condizioni di trasformabilità dei suoli,
- aumenti di volumetrie edificabili entro aree urbanizzate, salvo quelle da previsioni di PRG
- modifiche volumetriche, tipologiche o di tutela dei fabbricati di impianto storico.

Si precisa inoltre che il Piano Esecutivo non è direttamente relativo a considerazioni generali di carattere ambientale volte a promuovere lo sviluppo sostenibile, ne si occupa di problemi ambientali in termini specifici.

Esso non ha neppure rilevanza nell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale, non intervenendo con modifiche che vertano su tali argomenti rispetto alle norme già vigenti nel PRG e non modificate.

Il rispetto della normativa comunitaria, recepita a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento energetico è ovviamente obbligatoria, e non rappresenta quindi una specifica della presente relazione e neppure un'indicazione del Piano Esecutivo.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE E MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE

(Criteri Allegato I Dlgs4/08)

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umane o per l'ambiente -ad es. in caso di incidenti;*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti -area geografica e popolazione potenzialmente interessate;*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Le trasformazioni previste dal Piano Esecutivo sono compatibili con la vigente normativa del PRG, e conducono necessariamente, trattandosi di usi dei suoli, ancorchè già previsti ed in essere ma potenziati e consolidati, sia in termini di probabilità, che di durata e reversibilità, ad effetti sostanziali limitati, seppure duraturi e irreversibili, ma sempre puntualmente definiti.

Gli impatti sono stati evidenziati in base alle diverse componenti ambientali ed insediative che hanno permesso la formulazione del quadro generale di riferimento:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • <i>suolo e sottosuolo</i> | • <i>beni storici e documentari</i> |
| • <i>acqua</i> | • <i>reti infrastrutturali</i> |
| • <i>aria</i> | • <i>rumore</i> |
| • <i>biodiversità</i> | • <i>rifiuti</i> |
| • <i>insediamento e viabilità</i> | • <i>elettromagnetismo ed inquinamento luminoso</i> |
| • <i>paesaggio e territorio</i> | • <i>energia</i> |

Il presente capitolo individua quindi gli impatti indotti del PEC sulle componenti ambientali citate, peraltro corrispondenti a quelli già analizzati in sede di verifica a VAS della Variante 1 al P.R.G.C., poiché confermata la previsione d'uso dell'area.

Come si evince dalla tabella, gli impatti analizzati sono risultati nulli o irrilevanti e non si prevedono pertanto misure di mitigazione o compensazione, precisando che in termini generali, la mitigazione era già stata valutata durante le fasi analitiche e dibattimentali del processo di VAS del P.R.G.C.

MATRICE IMPATTI		
Componente ambientale	Tipo impatto	Misure di mitigazione o compensazione
Suolo e sottosuolo	Nullo o scarsamente rilevante	Non necessarie in quanto non si determinano ricadute negative
Acqua	Nullo o scarsamente rilevante	Non necessarie in quanto non si determinano ricadute negative
Aria	Nullo o scarsamente rilevante	Non necessarie in quanto non si determinano ricadute negative
Biodiversità	Nullo o scarsamente rilevante	Non necessarie in quanto non si determinano ricadute negative
Insedimento e viabilità	Nullo o scarsamente rilevante	Non necessarie in quanto non si determinano ricadute negative
Paesaggio e territorio	Nullo o scarsamente rilevante	Non necessarie in quanto non si determinano ricadute negative
Beni storici e documentari	Nullo o scarsamente rilevante	Non necessarie in quanto non si determinano ricadute negative

Reti infrastrutturali	Nulla o scarsamente rilevante	Non necessarie in quanto non si determinano ricadute negative
Rumore	Nulla o scarsamente rilevante	Non necessarie in quanto non si determinano ricadute negative
Rifiuti	Nulla o scarsamente rilevante	Non necessarie in quanto non si determinano ricadute negative
Elettromagnetismo ed inquinamento luminoso	Nulla o scarsamente rilevante	Non necessarie in quanto non si determinano ricadute negative
Energia	Nulla o scarsamente rilevante	Non necessarie in quanto non si determinano ricadute negative

IMMAGINI DELL'AREA DI P.E.C.



Vista aerea dell'area



1-Accesso all'area



2-Vista dell'area da sud



3-Vista della bealera intubata a sud dell'area



4-Vista dell'area a confine ovest

4. SINTESI CONCLUSIVA DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Le trasformazioni previste dal P.E.C. sono compatibili con la vigente normativa del Piano, e conducono necessariamente sia in termini di probabilità, che di durata e reversibilità, ad effetti non sostanziali.

Va sottolineato che tali effetti sono comunque rapportabili ad un quadro complessivo di interferenze delle aree urbanizzate con il sistema naturale e/o agricolo circostante, esistenti, che vengono gestite attualmente dal PRG vigente mediante prescrizioni normative.

Tali interferenze inoltre non rappresentano in nessun caso l'avvio di nuovi e isolati processi di trasformazione del territorio agricolo non urbanizzato e quindi di nuove aree che generano ricadute ambientali, bensì il riassetto di processi trasformativi in corso.

A conclusione delle valutazioni operate si ritiene di sintetizzare quindi in un giudizio complessivo i ragionamenti esposti ai capitoli precedenti, facendo riferimento agli aspetti prioritari citati nell'Allegato I del Dlgs4/08 in relazione alle *'caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate'*.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che gli impatti generati dalle possibili trasformazioni legate all'area di Variante siano non sostanziali, molto contenuti ed adeguatamente gestibili dalla vigente normativa del PRG.

E successiva variante Parziale n.1

A conclusione della presente relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS del P.E.C., si sintetizzano le informazioni riportate nei capitoli precedenti secondo le indicazioni contenute nell'allegato I al D.lgs. 4/08

CRITERI ALLEGATO I D.LGS. 4/08	VERIFICA - SINTESI
<i>Caratteristiche del Piano tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:</i>	
<i>-in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse</i>	Il presente Piano Esecutivo Convenzionato nel suo insieme <u>costituisce autonomamente un quadro di riferimento territoriale per la realizzazione di opere ed interventi, poiché contiene criteri e indicazioni in merito alle autorizzazioni, all'ubicazione, alla natura, alle dimensioni e condizioni operative relativamente all'area in oggetto</u> , tuttavia rimanendo a tutti gli effetti vigente il 'quadro' normativo, strutturale e organizzativo costituito dal PRG vigente a suo tempo sottoposto a Valutazione ambientale strategica in sede formativa.
<i>-in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati</i>	Il presente PEC non influenza altri piani o programmi al di fuori del PRG di cui costituisce parziale modificazione. L'influenza esercitata sull'attuazione del Piano sarà comunque sempre operata nell'ambito del quadro delle norme e dei vincoli di PRG che restano inalterate.
<i>-problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</i>	Si fa riferimento alle valutazioni operate al capitolo 2.
<i>-pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</i>	In ambito residenziale si provvede a ridefinire una zona già prevista dallo strumento urbanistico vigente al fine di dare corso alle previsioni di P.R.G.. Si ricorda che le ultime modifiche apportate dalla L.U.R. impongono di operare con nuove previsioni insediative all'interno di ambiti abitati o contigui a questi, opportunamente riconosciuti secondo apposito iter, ed ancora in territori serviti dalle primarie urbanizzazioni. Pertanto il soddisfacimento di questi requisiti garantisce il perseguimento di obiettivi di sostenibilità

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

-probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	Gli effetti derivanti dall'attuazione dell'intervento, tenendo conto che riguarda trasformazioni urbanistico-edilizie del suolo, sono permanenti ed irreversibili.
-carattere cumulativo degli impatti	Non sono rilevabili effetti cumulativi negativi. Si possono invece prevedere effetti cumulativi positivi in relazione alla risposta ai fabbisogni che affronta il P.E.C. per quanto concerne la locale situazione sociale ed economica.
-natura transfrontaliera degli impatti	Le modifiche previste dal P.E.C. non inducono effetti transfrontalieri.
-rischi per la salute umana o per l'ambiente -ad es. in caso di incidenti	Le modifiche proposte non accrescono i rischi per la salute umana e per l'ambiente al di fuori di quanto specificamente individuato al capitolo precedente relativo alla valutazione degli impatti.
-entità ed estensione nello spazio degli impatti - area geografica e popolazione potenzialmente interessate	L'area geografica e la popolazione interessata è quella strettamente locale.
-valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> • delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, • del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo 	Non si prevedono interferenze dirette od indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale. L'intervento della variante inoltre tende a garantire valori di utilizzo del suolo ottimali sia per la densità insediativa prevista sia per il rapporto tra insediamenti ed aree per servizi.
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	Non si verificano interferenze tra l'intervento previsto ed aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

CONCLUSIONI

In esito alle considerazioni svolte nei precedenti capitoli del presente Documento di Verifica di Assoggettabilità, si propone di non sottoporre a VAS il Piano esecutivo convenzionato in argomento rispondendo i suoi contenuti anche ai disposti dell'art. 40 c7/9 della L.R. 56/77, sollevando i successivi SUE da obblighi valutativi ulteriori, poiché alla luce dei documenti disponibili non si ritiene che esso possa generare effetti rilevanti sull'ambiente.